

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

RICORSO

nell'interesse di STEFANIA SCAPINELLI, nata a Sarzana (SP) il 01.08.1965 (C.F. SCPSFN65M41I449P); DANIELA GARBUSI, nata a Castelnuovo Magra (SP) il 01.08.1964 (C.F. GRBDNL64M41C240P); SIMONA ACCORSI, nata a Milano il 20.08.1970 (C.F. CCRSMN70M60F205Z); MONICA SALVADORI, nata a La Spezia il 31.05.1963 (C.F. SLVMNC63E71E463X) e KHALIL AMINA, nata in Marocco il 31.08.1997 (C.F. KHLMNA97M71Z330E); tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandati in calce al presente atto, dall'Avv. Piera Sommovigo del Foro di Genova (C.F. SMMPRI68R63E463N) e dall'Avv. Elena Borachia del Foro della Spezia (C.F. BRCLNE75F66E463K) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima sito in Genova, Via Malta n. 2 interno 2 A (numero fax e PEC ai quali inviare le comunicazioni inerenti il presente procedimento: 0105537051; studiolegale@pec.sommovigopiera.it);

- Ricorrenti -

CONTRO

- l'ASL5 – Servizio Sanitario Regione Liguria – Azienda Sociosanitaria n. 5, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cavagnaro, con sede in La Spezia (SP), in via Fazio, 30 – 19121;

- la Commissione esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria”, in persona del Presidente e legale rappresentante;

- Amministrazione resistente –

**per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione ovvero adozione
di ogni misura idonea,**

- del Provvedimento avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria – ESITO PROVA PRATICA ESPLETATA NEI GIORNI 20/21/22 LUGLIO 2021*” emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021 (cfr. doc. n. 1);
- del Provvedimento avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Saniatrio della Regione Liguria – RISULTATO VALUTAZIONE TITOLI*” emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021 (cfr. doc. n. 2);
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, nei confronti dei quali ci si riserva sin d’ora di proporre motivi aggiunti, nonché, ove occorrer possa, del “*Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centocinquantanove posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui quarantotto posti riservati ai volontari delle Forze Armate*” emesso dall’ASL5 –Azienda Sociosanitaria Ligure 5 di La Spezia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.06.2021, nella parte in cui non prevede: lo svolgimento della prova scritta in luogo della prova pratica prevista dal bando, le modalità di svolgimento della prova e le modalità di assegnazione del punteggio (cfr. doc. n. 3);
- per quanto occorrer possa, del bando di concorso nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione (cfr. doc. n. 4) nonché degli eventuali verbali della Commissione esaminatrice che dovessero essere versati in atti nel corso del presente giudizio.

In fatto:

1. Tutti gli odierni ricorrenti sono Operatori Socio Sanitari in possesso dei requisiti di accesso al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS), categoria B senior, indetto dall'Azienda Sociosanitaria n. 5 – Servizio Sanitario Regione Liguria.

Molti tra gli odierni ricorrenti prestano il proprio servizio presso l'ASL 5 ininterrottamente da molti anni (per alcuni, si giunge ad oltre 20 anni di servizio), seppur dipendenti della Cooperativa Coop. Service Coop. P.a., cooperativa titolare, fino a poco tempo fa, del relativo appalto di servizi presso l'ASL5. Il predetto concorso vedeva la propria genesi in ragione della scadenza del contratto di appalto con la Cooperativa Coop. Service Coop. P.a. (scadenza fissata al 30.09.2021), al fine di poter procedere all'assunzione a tempo indeterminato presso la struttura ASL5, in un'ottica di stabilizzazione, di un numero di Operatori Socio Sanitari (n. 159 posti a concorso) esattamente corrispondente a quello "coperto", fino alla scadenza, dai dipendenti della Cooperativa prestanti il proprio servizio presso le strutture dell'Amministrazione resistente.

2. Il sopra indicato concorso pubblico è stato indetto in attuazione della deliberazione n. 659 adottata dal Commissario Straordinario dell'ASL5 – Servizio Sanitario Regione Liguria in data 15 dicembre 2020, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19.01.2021.

3. Proprio in ragione della sopra indicata esigenza di stabilizzazione, la procedura concorsuale in oggetto risultava strutturata come una procedura di valutazione "per titoli ed esami", con una netta prevalenza del punteggio assegnato alla valutazione dei titoli rispetto a quello assegnato alla prova pratica e alla prova orale.

Nello specifico, il punto 7 del bando di concorso in oggetto prevedeva che *"il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e delle prove di esame, in deroga all'art. 8 del D.P.R. 220/2001, è complessivamente pari a 100 punti, così ripartiti:*

- 80 punti per i titoli

- 20 punti per le prove d'esame".

L'espresso richiamo, contenuto al punto 6 del bando di concorso in oggetto, al disposto dell'art. 2 comma 5 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, conferma come la *ratio* del concorso in oggetto fosse quella di stabilizzare il personale già in servizio presso

l'ASL5 o altre strutture pubbliche e private, attraverso la valorizzazione dell'esperienza maturata nell'ambito ospedaliero, grazie alla riconosciuta prevalenza del punteggio assegnato alla valutazione dei titoli (pari ad un massimo di 80 punti), rispetto a quello ottenibile con il superamento della prova pratica e della prova orale (pari ad un massimo di 20 punti totali).

A norma dell'art. 2 comma 5 bis del D.L. n. 34/2020, infatti, *“al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 11 del D. L. 30 aprile 2019, n. 35 (...), procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”*.

Con riferimento alla disciplina della procedura concorsuale, il bando in oggetto rinviava, per tutto quanto non diversamente disciplinato dal bando stesso, alle disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001.

4. Tutti gli odierni ricorrenti presentavano regolare domanda di partecipazione al suddetto concorso attraverso la procedura telematica appositamente predisposta sul sito <http://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it> e specificamente indicata come unica ed esclusiva modalità di presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

5. In data 27 aprile 2021 veniva emessa la Delibera n. 338 del Direttore Generale dell'ASL5 (doc. n. 5), avente ad oggetto *“Ammissione/ Ammissione con riserva/ Esclusione dei Candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario – cat. B livello economico senior”*, la quale veniva pubblicata unitamente alle tre graduatorie aventi ad oggetto, rispettivamente, l'elenco dei candidati ammessi, l'elenco dei candidati ammessi con riserva e l'elenco dei candidati non ammessi.

In particolare, sia l'elenco dei candidati ammessi con riserva sia l'elenco dei candidati non ammessi venivano pubblicati con l'indicazione in chiaro sia dei nomi e dei dati personali, sia dei motivi di esclusione (comprensivi di procedimenti o condanne penali).

6. Successivamente, in data 06 maggio 2021, veniva emessa la Delibera n. 373 del Direttore Generale dell'ASL5 (doc. n. 6) avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario – cat. B livello economico senior. Annullamento della deliberazione n. 338 del 27 aprile 2021. Approvazione elenchi dei candidati Ammessi/Ammessi con riserva/ Esclusi*”, la quale veniva pubblicata unitamente alle tre nuove graduatorie aventi ad oggetto, rispettivamente, l'elenco dei candidati ammessi, l'elenco dei candidati ammessi con riserva e l'elenco dei candidati non ammessi. Con la suddetta delibera veniva dunque annullata la precedente delibera n. 338 e le graduatorie ad essa allegate.

Le nuove graduatorie risultavano parzialmente differenti rispetto a quelle allegate alla delibera n. 338 oggetto di annullamento, presentando in particolare un totale di n. 3733 candidati ammessi (con una diminuzione di n. 50 unità rispetto al totale di n. 3783 risultante dalla prima graduatoria); di n. 732 candidati ammessi con riserva (con un aumento di n. 35 unità rispetto al totale di n. 692 risultante dalla prima graduatoria); di n. 516 candidati non ammessi (con un aumento di n. 14 unità rispetto al totale di n. 502 risultante dalla prima graduatoria).

7. In data 29.06.2021, l'ASL5 pubblicava, su G. U. n. 51, il “*Diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centocinquantanove posti di operatore socio – sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui quarantotto posti riservati ai volontari delle Forze Armate*” (cfr. doc. n. 3), contenente il luogo e il calendario di svolgimento della “*Prova pratica*”, fissato per le giornate del 20, 21 e 22 luglio 2021, con la suddivisione dei partecipanti in tre turni per ogni giornata (rispettivamente: I turno ore 08:30; II turno ore 11:15; III turno ore 14:30).

Tale “*Diario delle prove d'esame*” non conteneva alcuna indicazione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica e, in particolare, non segnalava in alcun modo ai candidati né in che cosa sarebbe consistita la prova pratica, né quanto tempo avrebbero avuto a disposizione per lo svolgimento della stessa.

Inoltre, tale “*Diario delle prove d'esame*” non conteneva alcuna indicazione nemmeno con riferimento alle modalità di calcolo ed assegnazione del punteggio in sede di correzione della prova

pratica, limitandosi a ribadire quanto già previsto nel bando, cioè che risultava necessario ottenere un punteggio pari a 6/10 per il superamento della prova pratica.

In particolare, nel Diario delle prove d'esame non veniva fornita alcuna indicazione né in merito al punteggio assegnato alle domande non svolte, né in merito all'eventuale "penalità" assegnata alle risposte sbagliate.

Sostanzialmente, i candidati si sono presentati alla prova pratica senza essere stati posti a conoscenza né del fatto che avrebbero affrontato una prova scritta, consistente in un quiz con n. 10 domande a risposta multipla, invece che una prova pratica, né delle modalità di svolgimento della prova, né del tempo che avrebbero avuto a disposizione, né, infine, della modalità di calcolo ed assegnazione del punteggio.

Tutte queste informazioni, ad oggi, non risultano formalizzate in alcun atto della procedura concorsuale, costituendo informazioni che sono state fornite ai candidati solo oralmente prima dello svolgimento della prova scritta.

Ad oggi, infatti, nella sezione del sito dell'ASL5 dedicata al concorso in oggetto, non risulta pubblicato alcun verbale dei lavori della Commissione.

In particolare, non risulta pubblicato né il verbale della riunione in cui la Commissione avrebbe deciso, a norma del punto 6 del bando di concorso, di "sostituire" la prova pratica con una prova scritta costituita da quiz di n. 10 domande a risposta multipla; né il verbale in cui risultano concordate ed esplicitate le modalità di svolgimento della prova scritta, con particolare riferimento al tempo a disposizione, al numero delle domande e alle caratteristiche dei moduli assegnati ai candidati; né il verbale in cui risultano concordate ed esplicitate le modalità di assegnazione del punteggio in sede di correzione e, a monte, le modalità e le tempistiche della correzione delle prove scritte.

Le informazioni riportate nel presente ricorso sono dunque state ricavate dall'ascolto delle dichiarazioni degli odierni ricorrenti, non essendo di fatto disponibile alcun documento o provvedimento che consenta di ricostruire la genesi della prova pratica così come espletata, le sue modalità di svolgimento, le modalità e le tempistiche della correzione e dell'assegnazione dei punteggi.

8. In data 05.07.2021, l'ASL5 provvedeva alla pubblicazione del provvedimento "*Prova pratica – suddivisione turni ed orari di convocazione candidati*" (doc. n. 7), nel quale i candidati ammessi, per un totale di n. 4.465, venivano appunto suddivisi nei turni giornalieri del 20, 21 e 22 luglio 2021.

Curiosamente, il file scaricabile dal sito dell'ASL5 (http://www.asl5.liguria.it/Portals/0/Concorsi_e_Mobilita/Concorsi/236_20210705_CONVOCAZIONI%20PROVA%20PRESELETTIVA.pdf?ver=2021-07-05-142034-477) risulta nominato "236-20210705 CONVOCAZIONI PROVA PRESELETTIVA".

9. Nelle giornate del 20, 21 e 22 luglio 2021 si svolgevano le prove scritte della procedura concorsuale in oggetto.

La prova pratica di cui al punto 6 del bando di concorso si è concretizzata dunque nella sottoposizione di un quiz di n. 10 domande a risposta multipla, da svolgersi in 15 minuti. Quindi con la concessione di 1,5 minuti per ciascuna domanda.

10. Le testimonianze e le dichiarazioni degli odierni ricorrenti hanno permesso di ricostruire le modalità di svolgimento della prova, mettendo in luce, in particolare, la totale assenza di qualsiasi forma di controllo, sia dal punto di vista della garanzia di riservatezza e anonimato dei singoli elaborati, sia dal punto di vista del rispetto del divieto di introduzione di apparecchiature elettroniche, sia, infine, delle norme appositamente predisposte per il contenimento del contagio da Covid-19.

Nello specifico, gli odierni ricorrenti, che hanno svolto la prova pratica in giornate e turni differenti, hanno tutti unanimemente confermato che non erano stati predisposti banchi e sedute per tutti i candidati, per cui molti sono stati costretti a sostenere la prova seduti sui gradoni del Palazzetto dello Sport, con l'elaborato appoggiato sulle ginocchia. L'unico supporto che veniva fornito era un cartoncino usurato, del quale non hanno avuto contezza circa l'eventuale disinfezione.

Le modalità di svolgimento della prova e, soprattutto, la "sostituzione" della prova pratica con un quiz a risposta multipla di n. 10 domande da svolgere in 15 minuti, sono state comunicate oralmente ai candidati solo pochi minuti prima dell'inizio della prova scritta.

Allo stesso modo, oralmente e senza nemmeno l'utilizzo di un microfono, i candidati venivano informati delle modalità di assegnazione del punteggio della prova scritta: 0 punti per le domande lasciate in bianco e una penalizzazione di – 0,50 per ogni risposta errata.

Di tale modalità di assegnazione del punteggio non vi è alcuna traccia né nel bando di concorso, né nel diario di convocazione delle prove, né in alcun altro atto pubblicato dall'Amministrazione resistente nella sezione dedicata del proprio sito internet.

In sostanza, le modalità di assegnazione del punteggio sono state rese note solo ed esclusivamente per via orale, pochi minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prova scritta.

11. Con specifico riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta, gli odierni ricorrenti riferivano che, dopo aver fornito le sopradette indicazioni, la Commissione provvedeva alla consegna a ciascun candidato di un foglio di colore rosso:

- da un lato, suddiviso in due parti da una linea tratteggiata: la prima, in cui era presente solo un codice a barre (già stampato sul foglio), unitamente al timbro e alla sigla della Commissione; la seconda, da compilarsi a cura del candidato con l'indicazione delle iniziali del nome e del cognome (apponendo un puntino sulla casella corrispondente alla lettera relativa), la data di nascita e la firma, anch'essa corredata di codice a barre, ma nella quale non era presente né il timbro dell'ASL5 né la sigla di un membro della Commissione;

- dall'altro lato, contenente la griglia in cui inserire le risposte date in corrispondenza della relativa domanda, sempre apponendo un puntino sulla casella corrispondente alla risposta scelta: su questo lato, il foglio rosso non presentava né il codice a barre, né alcun timbro o sigla della Commissione; tale griglia, inoltre, presentava, nell'asse verticale, numeri da 1 a 100 (nonostante le domande fossero 10) e, sull'asse orizzontale, lettere da A a E (nonostante le risposte multiple disponibili fossero contrassegnate con le lettere da A a D).

In alcuni giorni e turni la parte del foglio rosso contenente i dati anagrafici veniva “strappata” lungo la linea tratteggiata e ritirata presso i candidati dalla Commissione prima dell'inizio dello svolgimento della prova scritta.

In altri giorni e turni (il giorno 20 luglio 2021 alle ore 11.15 ed il giorno 21 luglio 2021 nel pomeriggio), il foglio contenente i dati anagrafici veniva ritirato unitamente al foglio contenente le risposte (in sostanza, non veniva staccato lungo la linea tratteggiata) al termine della prova.

La consegna della parte di foglio contenente i dati anagrafici avveniva comunque senza che venisse fornita alcuna busta in cui inserirla, e dunque tutte queste parti di fogli venivano ritirate manualmente dalla Commissione presso i singoli candidati e collocate tutte insieme in un unico plico.

Svolte tali operazioni nei giorni in cui venivano eseguite, la Commissione procedeva all'estrazione di una tra le tre buste contenenti il testo della prova scritta, chiedendo ad un candidato, individuato casualmente, di scegliere una fra le tre buste disponibili, contrassegnate dalle lettere A, B e C.

Effettuata tale scelta, la Commissione provvedeva a distribuire un altro foglio ai candidati, contenente il testo delle domande e delle risposte multiple. Tale foglio non presentava alcun codice a barre né alcun timbro o firma della Commissione e, sempre e solo oralmente, veniva comunicato ai candidati che tale foglio aveva solamente la funzione “di brutta”, sulla quale avrebbero quindi potuto scrivere liberamente appunti e annotazioni, in quanto tali fogli sarebbero stati poi ritirati e “buttati via” una volta terminata la prova.

Dopo essere stati informati, sempre e solo oralmente, delle modalità di assegnazione del punteggio, come già sopra specificato, i candidati avevano a disposizione 15 minuti per lo svolgimento della prova scritta.

Secondo quanto unanimemente ricostruito da tutti gli odierni ricorrenti, in nessuno dei turni giornalieri è stato mai approntato uno strumento per consentire ai candidati di avere contezza del tempo trascorso e di quello ancora a disposizione, quale ad esempio il cronometro normalmente presente in tutti i Palazzetti dello Sport.

Non essendo ad oggi disponibile alcun verbale attestante lo svolgimento delle prove scritte, non si è in grado di avere contezza del rispetto di tali tempistiche, in relazione alle quali, di fatto, non è disponibile alcun dato oggettivo e concreto.

Si ritiene utile sottolineare non solo che i candidati sono stati informati, solo in sede di prova di esame, di avere a disposizione un tempo pari a soli 15 minuti per lo svolgimento di 10 domande a

risposta multipla, ma che altresì non è stato fornito loro alcun mezzo per riuscire ad avere cognizione in modo certo del tempo trascorso e di quello ancora a disposizione, lasciando di fatto l'apertura e la chiusura della prova alla mera discrezionalità della Commissione.

13. Allo scadere del tempo a disposizione, la Commissione procedeva al ritiro presso i candidati:

- del foglio rosso (senza la parte tratteggiata, già ritirata prima dell'inizio dello svolgimento della prova nei giorni e turni in cui venivano seguite siffatte modalità) con la griglia contenente l'indicazione delle risposte scelte, attraverso il coloramento della lettera corrispondente alla risposta scelta; tale foglio conteneva, nella parte retrostante, il codice a barre già sopra descritto e il timbro dell'ASL5 con la firma della Commissione;
- del foglio contenente il testo delle domande e delle risposte multiple assegnate, sul quale, come già detto sopra, non era presente né alcun codice a barre, né alcun timbro o firma della Commissione; ai candidati, come sopra riportato, veniva riferito oralmente che tali fogli "di brutta" sarebbero poi stati "buttati via" al termine della prova.

Sia il ritiro del foglio rosso contenente le risposte scelte, sia il ritiro del foglio "di brutta" avvenivano senza l'inserimento in alcuna busta, ma venivano collocati tutti insieme dalla Commissione in due plichi separati.

Riassumendo, i "documenti" che ogni candidato doveva provvedere a consegnare risultavano:

- parte tratteggiata del foglio rosso, contenente i dati anagrafici (iniziali del nome e del cognome), data di nascita e firma del candidato: questa parte presentava un codice a barre già stampato, ma non presentava né il timbro dell'ASL5 né la firma della Commissione e il ritiro della stessa avveniva senza l'inserimento in alcuna busta;
- parte del foglio rosso contenente l'elenco delle risposte scelte: questa parte presentava, sul davanti, la griglia con l'elenco delle risposte scelte dal candidato e, sul retro, un codice a barre già stampato, il timbro dell'ASL5 e la firma della Commissione; anche in questo caso il ritiro avveniva senza l'inserimento in alcuna busta;
- foglio contenente il testo della prova scritta, con le domande e le risposte multiple, nel quale non era presente né il codice a barre, né il timbro o la firma della Commissione; anche in questo caso il

ritiro avveniva senza l'inserimento in alcuna busta e la Commissione riferiva, sempre e solo oralmente, che tali fogli sarebbero stati poi “buttati via” al termine della prova.

La circostanza per cui il codice a barre risultava già stampato sui fogli forniti ai candidati, senza dunque essere stato “generato” al momento della registrazione del candidato partecipante, lascia sorgere molte perplessità in ordine alle garanzie normativamente richieste di genuinità e autenticità delle prove concorsuali, nonché al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e dell’anonimato, in quanto non permette di avere contezza della correttezza o meno dell’abbinamento tra la parte di foglio rosso contenente le risposte scelte e la parte di foglio rosso contenente i dati anagrafici.

14. Oltre a quanto già sin qui descritto, ad ulteriore riprova della totale inosservanza dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, gli odierni ricorrenti riferivano di un episodio molto grave avvenuto durante il I turno d’esame del 21 luglio 2021, ore 08:30.

Durante questo turno d’esame, infatti, a prova già avviata, la Commissione si accorgeva della presenza di una domanda errata (la n. 9), in quanto si rendeva conto del fatto che, fra le risposte indicate, risultavano due risposte con identico contenuto, seppur contrassegnate da lettere diverse.

Appurata tale circostanza, la Commissione non procedeva, come avrebbe inderogabilmente dovuto, a fermare la prova, annullarla e “scartare” il testo della prova contenente l’errore, procedendo alla successiva apertura di una delle altre due buste disponibili.

Al contrario, in palese ed evidente violazione dei basilari principi di correttezza e trasparenza propri di ogni procedura concorsuale, la Commissione decideva, del tutto arbitrariamente, di mantenere comunque il testo della prova estratto e contenente l’errore e di “eliminare” la domanda “sbagliata”, sostituendola con un’altra domanda dettata lì per lì, in sede di prova d’esame, dalla Commissione stessa.

Ai candidati, in sostanza, è stato detto di non considerare la domanda errata, procedendo alla dettatura della “nuova domanda”, formulata seduta stante dalla Commissione stessa, con le relative risposte multiple. La dettatura avveniva senza microfono ed in pochi minuti.

I candidati hanno provveduto ad annotare la “nuova” domanda sul foglio di brutta e gli è stato riferito di provvedere a segnare la risposta corrispondente nel foglio rosso contenente le risposte

scelte, in corrispondenza non della riga della domanda n. 9 (quella “eliminata”), ma della riga corrispondente alla domanda n. 11.

Orbene, tale episodio mette in luce due circostanze di evidente gravità.

In primis, la Commissione, avendo accertato l’erroneità del testo della prova estratto, avrebbe dovuto e potuto procedere all’apertura di una delle altre due buste tra quelle inizialmente non estratte.

Non si riesce francamente a comprendere per quale motivo la Commissione non abbia proceduto in tal modo, ma abbia preferito, del tutto arbitrariamente e senza darne in alcun modo notizia o motivazione, a modificare il testo della prova d’esame, eliminando una domanda e sostituendola con un’altra, formulata seduta stante dalla Commissione stessa e comunicata ai candidati attraverso dettatura (senza nemmeno l’utilizzo del microfono) e annotazione a mano sul foglio “di brutta” a loro disposizione.

Inoltre, tale grave episodio desta numerose ed insuperabili perplessità con riferimento alle modalità di correzione della prova scritta. Come si dirà successivamente, le caratteristiche dei fogli a disposizione dei candidati fanno presumere che la correzione delle prove scritte sia avvenuta tramite l’utilizzo di un “lettore ottico” in grado di “decodificare” i puntini apposti dai candidati in corrispondenza della risposta scelta, per verificarne o meno la correttezza. Si presume, in quanto come già detto non è disponibile alcun verbale della Commissione esaminatrice in merito, che tale “lettore ottico” fosse programmato attraverso sequenze di risposte corrispondenti alle varie prove scritte contenute nelle buste sottoposte ai candidati. Ad esempio, turno I, data 21.07.2021, sequenza risposte corrette per compito contenuto nella busta B estratta.

Il risultato della prova scritta si presume dunque sia stato ottenuto attraverso la combinazione tra questa sequenza programmata nel “lettore ottico” e la griglia compilata dal candidato, in modo immediato ed automatico.

Richiamando il grave episodio di “sostituzione” della domanda sopra descritto, avvenuto in data 21.07.2021, pare naturale domandarsi in che modo la Commissione abbia potuto inserire la nuova domanda e la risposta corrispondente nella sequenza di programmazione del “lettore ottico”, impostandolo in modo da “saltare” la riga corrispondente alla domanda n. 9 (non compilata dai
12

candidati) e di leggere al suo posto la riga corrispondente alla domanda n. 11, fornendo al contempo l'indicazione circa quale fosse la risposta da considerare corretta.

Ci si chiede, insomma, come si sia potuta svolgere la correzione degli elaborati redatti in questo specifico turno, considerando che è stato arbitrariamente cambiato il testo della prova, ma, anche in questo caso, non è possibile ricostruire in alcun modo la genesi e la soluzione di tale specifica problematica, non essendo stato pubblicato alcun verbale da parte della Commissione, né quello relativo allo svolgimento della prova in questione, né quello relativo alle modalità di correzione delle prove scritte.

In ogni caso, anche in considerazione delle riflessioni appena svolte, non si riesce a comprendere per quale motivo la Commissione abbia deciso di modificare il testo della prova in sede d'esame, piuttosto che procedere, come avrebbe inderogabilmente dovuto, all'apertura di una tra le altre due buste ancora disponibili.

15. Per quanto di non diretto interesse giuridico, si ritiene doveroso rendere noto a codesto Ill.mo Tribunale che per molti degli odierni ricorrenti la partecipazione a tale concorso ha significato il mettere in gioco decenni di lavoro prestato presso l'ASL5, con professionalità e dedizione, vedendoli svanire nel tempo risicato di soli 15 minuti, affrontati, fra l'altro, con un già notevole livello di ansia e di preoccupazione per il proprio futuro.

Le modalità di svolgimento della prova scritta sin qui descritte dimostrano in modo inequivocabile come i candidati siano stati posti nella condizione peggiore, sia dal punto di vista fisico e psicologico, sia dal punto di vista pratico, per lo svolgimento della suddetta prova, con evidente compromissione delle esigenze di correttezza e imparzialità che dovrebbero sorreggere le prove d'esame, con conseguente grave penalizzazione dei candidati.

Si ritiene che, anche in ragione della situazione di emergenza sanitaria che molti tra gli odierni ricorrenti si sono trovati ad affrontare ed affrontano tutt'ora "in prima linea", sarebbe stato ancor più doveroso approntare un'organizzazione efficiente e trasparente nello svolgimento delle prove concorsuali, per porre i candidati nelle condizioni ottimali nell'affrontare le prove d'esame.

16. Con riferimento ai contenuti delle prove sottoposte ai candidati nel corso delle tre giornate del 20, 21 e 22 luglio 2021, molti tra gli odierni ricorrenti riferivano di nette e conclamate differenze

13

nel livello di difficoltà delle varie prove sottoposte, riferendo in particolare come la prova sottoposta durante i primi turni del 20 luglio e quella sottoposta durante l'ultimo turno del 22 luglio, potessero considerarsi di più agile risoluzione rispetto alle prove sostenute negli altri turni.

In particolare, secondo gli odierni ricorrenti, le prove sopraindicate presentavano un livello di difficoltà coerente rispetto al profilo dell'Operatore Socio Sanitario, mentre, al contrario, molte tra le altre prove sottoposte ai candidati negli altri turni contenevano domande inerenti ad ambiti di conoscenza propri della materia infermieristica e addirittura, in alcuni casi, della materia medica e diagnostica.

Nello specifico, i ricorrenti riferivano della presenza di domande inerenti argomenti del tutto estranei al profilo ricoperto dall'Operatore Socio Sanitario, il quale ha competenze molto ristrette e limitate alla gestione "operativa" del paziente e ovviamente non inerenti a compiti di diagnosi o cura dello stesso, inderogabilmente riservati a medici e infermieri.

In tale tipologia di domande rientrava, ad esempio, la domanda inerente "l'indice di Apgar", definito come "*strumento utile per valutare le condizioni di salute del neonato al momento della nascita*". È di tutta evidenza come tale argomento si riferisca a conoscenze professionali e specifiche, inerenti la materia dell'ostetricia, che pacificamente esulano dal ruolo ricoperto dall'OSS, che non è mai presente al momento del parto.

Non solo. Un'altra domanda riguardava la "scala di Bristol", uno "*strumento medico diagnostico, utilizzato per individuare e classificare forma e consistenza delle feci*", impiegata nel settore della gastroenterologia. È di tutta evidenza come tale argomento non possa in alcun modo ricondursi alle limitate competenze attribuite al profilo dell'Operatore Socio Sanitario, dal quale esulano pacificamente attività di diagnosi, proprie addirittura della figura del medico specializzato.

Orbene, si ritiene che i due esempi appena riportati dimostrino in modo inequivocabile come il contenuto della prova scritta, o quantomeno di alcune tra le prove scritte sottoposte ai candidati, debba considerarsi del tutto illegittimo, in quanto avente ad oggetto quesiti su materie del tutto escluse dalle conoscenze richieste dal profilo dell'Operatore Socio Sanitario, e per di più inerenti a profili di specializzazione e formazione ben superiori.

Oltre a ciò, il contenuto delle prove scritte realizza una palese violazione del disposto del punto 6 del bando di concorso che, non solo prevedeva come “prima” modalità di svolgimento *“l’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale dell’OSS”*, ma altresì delimitava le materie oggetto della prova pratica a quelle proprie del *“ruolo e competenza dell’OSS”*.

17. Le prove scritte, svoltesi con le modalità non trasparenti sin qui descritte, si concludevano in data 22 luglio 2021, con il III turno fissato per le ore 14:30.

18. Solo in data 24.08.2021, quindi ad oltre un mese di distanza dalla conclusione delle prove scritte, l’ASL5 pubblicava il provvedimento avente ad oggetto *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria – ESITO PROVA PRATICA ESPLETATA NEI GIORNI 20/21/22 LUGLIO 2021”* emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021 (cfr. doc. n. 1), oggetto della presente impugnazione, contenente i risultati delle prove scritte per ciascun candidato partecipante.

In tale graduatoria, in particolare, venivano indicati solo i punteggi conseguiti dai candidati che avevano superato la prova scritta, mentre per quelli che non avevano conseguito la sufficienza di 6/10, veniva riportata solo la dicitura *“NON SUPERATA – NON IDONEO”*.

19. Quanto sopra considerato e, in particolare, quanto riferito in ordine alla sussistenza di livelli di difficoltà nettamente differenti in relazione alle varie giornate d’esame, pare possa considerarsi confermato dall’analisi della predetta graduatoria, che mette in luce l’evidente sproporzione tra candidati idonei e non idonei in corrispondenza dei diversi turni d’esame.

Ad esempio, mentre in un primo gruppo, dal nn. 1 al nn. 263 (lettere A – Br) si registra una media di candidati idonei pari al 49,5 % (130), in un secondo gruppo, molto più corposo (e corrispondente a grandi linee ai turni centrali del calendario delle prove d’esame), dal n. 701 al nn. 1732 (lettere da Di a Pr), si registra una media di candidati idonei pari al 12,8%: su un totale di 1731 candidati considerati, solo 132 risultano aver superato la prova scritta.

Nell'ultimo gruppo considerato, dal nn. 1733 al nn. 2247, si registra invece di nuovo una media di candidati idonei pari al 43,6% (224 idonei su 514 candidati considerati).

Può notarsi come, la media di ammessi nei primi due gruppi considerati (pari, nel primo gruppo, a quasi il 50%), risulti del tutto superiore e sproporzionata rispetto alla media generale dei candidati ammessi, pari a circa il 27%. Su un totale di n. 2247 candidati partecipanti alle prove scritte, infatti, solo 619 sono risultati idonei.

20. Come già sopra rilevato, i risultati delle prove scritte venivano pubblicati dall'ASL5 in data 24.08.2021, quindi ad oltre un mese di distanza dalla data di conclusione delle prove scritte (22 luglio 2021, III turno ore 14:30).

L'omessa pubblicazione dei verbali dei lavori della Commissione, già più volte sottolineata, non permette di sapere in quale luogo, con quali modalità e con quali accorgimenti di sicurezza, riservatezza e garanzia dell'anonimato sono stati conservati i compiti svolti dai candidati nelle tre giornate di prova. In sostanza, non è possibile ricostruire dove e come tali compiti sono stati custoditi, per un periodo addirittura superiore a 30 giorni.

Considerando che, altresì, sia i moduli con le risposte scelte sia le parti di foglio contenente i dati anagrafici dei candidati non risultavano collocati in una busta, ma cumulativamente impilati tutti insieme, non vi è alcuna garanzia che gli stessi non siano stati in qualche modo manomessi, sottratti o modificati. La modifica degli stessi, per altro, avrebbe potuto considerarsi particolarmente agevole in quanto, come sopra descritto, la griglia contenente le risposte scelte doveva essere compilata tramite l'apposizione di pallini in corrispondenza delle lettere.

A mero titolo esemplificativo, nel caso in cui un candidato avesse deciso di non rispondere ad una domanda, lasciando la riga corrispondente non compilata (al fine di non incorrere nella penalizzazione prevista per la risposta sbagliata), non vi è alcun modo per verificare che, negli oltre 30 giorni di "giacenza" in luogo sconosciuto degli elaborati, non vi sia stata una compilazione successiva delle righe lasciate in bianco, consistendo la stessa nella mera apposizione di un pallino che certo non può contenere elementi "distintivi".

Il fatto che i compiti non fossero suddivisi e collocati in singole buste sigillate, oltre alla totale assenza di informazioni circa le modalità di conservazione e protezione degli elaborati, induce

dunque a ritenere palesemente violato, ancora una volta, il principio di trasparenza e di genuinità e autenticità della prova, non potendosi garantire in alcun modo che quegli elaborati non siano stati manomessi o in qualche modo modificati.

21. Sempre in data 24.08.2021, successivamente alla pubblicazione degli esiti della prova pratica, l'ASL5 provvedeva alla pubblicazione del provvedimento avente ad oggetto *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria – RISULTATO VALUTAZIONE TITOLI”* (cfr. doc. n. 2), anch'esso oggetto della presente impugnazione.

22. L'Amministrazione resistente, dunque, in violazione del disposto del D.P.R. n. 220/2001 richiamato dallo stesso bando di concorso, procedeva alla valutazione dei titoli dei candidati solo in un momento successivo sia allo svolgimento e correzione delle prove scritte che alla pubblicazione dei loro esiti.

Tale modo di procedere ha fatto sì che, in sostanza, la prova scritta si concretizzasse in realtà in una sorta di prova preselettiva “mascherata” (e ovviamente non prevista dal bando), che ha reso di fatto del tutto inutile la valutazione dei titoli.

Ciò si pone in contrasto con la stessa struttura della procedura concorsuale prescelta, appunto definita “per titoli ed esami”, in cui l'assegnazione di un punteggio molto alto in sede di valutazione dei titoli consente di valorizzare l'esperienza pregressa, invece di operare una preventiva selezione sulla base del superamento o meno delle prove d'esame.

23. Nonostante gli esiti delle prove scritte e la valutazione dei titoli siano stati pubblicati da ASL5 nella medesima data (il 24.08.2021) risulta indubitabilmente comprovato che le operazioni di valutazione dei titoli sono state affidate ed effettuate solo dopo lo svolgimento e la correzione delle prove scritte.

Solo con la Determinazione Dirigenziale n. 643 del 18.08.2021 di ASL5 è stato infatti deliberato l'*“Acquisto dei servizi per il caricamento della valutazione dei titoli nel software GECHO fornito dalla ditta Giada progetti s.r.l. per il periodo 2021”* (doc. n. 8).

In particolare, tale acquisto, per la somma complessiva di € 5.124,00, veniva deliberato da ASL5 *“Preso atto della necessità urgente rappresentata dalla S. C. Gestione Risorse Umane di avvalersi dell’aiuto della ditta Giada Progetti per effettuare la valutazione dei titoli dei n. 2.247 partecipanti al concorso per 159 posti di OSS la cui prova pratica si è svolta nelle giornate 20, 21 e 22 luglio 2021. Rilevato che la fase della valutazione dei titoli dovrà essere effettuata nell’arco di due settimane e cioè entro il 14 agosto, motivo per cui la S. C. Gestione Risorse Umane ha richiesto alla ditta la disponibilità al caricamento massivo dei dati e all’elaborazione di conteggi automatizzati sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione del concorso in oggetto, fermo restando l’attività di verifica e controllo dei dati inseriti da parte dell’ufficio competente dell’ASL5”* (cfr. p. 2 doc. n. 8).

In *primis*, si sottolinea che la determinazione richiamata è stata emessa in data 18.08.2021, richiedendo però il completamento della fase di valutazione dei titoli *“nell’arco di due settimane e cioè entro il 14 agosto”*.

L’affidamento del suddetto servizio che, presumibilmente, avrebbe dovuto essere deliberato in periodo precedente rispetto alla data di svolgimento delle prove d’esame, al contrario, è stato deliberato a quasi un mese di distanza rispetto alla data di conclusione e correzione delle prove scritte.

A ciò si aggiunga che i risultati della valutazione dei titoli contengono errori molto gravi ed evidenti, nonché incongruenze e lacune che non possono essere in alcun modo colmate, stante l’assenza di qualsiasi tipo di verbalizzazione dei lavori della Commissione.

24. Il punto 6 del bando di concorso suddivideva il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli nel modo seguente:

“il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e delle prove di esame, in deroga all’art. 8 del D.P.R. 220/2001, è complessivamente pari a 100 punti, così ripartiti:

- 80 punti per i titoli;*
- 20 punti per le prove d’esame.*

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: max punti 75;*

- titoli accademici e di studio/pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
- curriculum formativo e professionale: max punti 3.

(...) I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/2001 (...). Nei titoli di carriera l'esperienza professionale maturata nello svolgimento di servizio / attività anche in forme flessibili a qualsiasi titolo rese sarà valutata 5 punti per ogni anno. Nel curriculum, secondo le indicazioni della Commissione, saranno valutati tutti i servizi lavorativi nel profilo professionale a concorso, prestati presso strutture sia pubbliche che private, non già valutati nei titoli di carriera” (cfr. p. 13 doc. n. 4).

Se non fossero sufficienti le criticità già sopra descritte, la fase di valutazione dei titoli si è caratterizzata per la più totale assenza di trasparenza, non risultando ad oggi disponibile nessun altro documento oltre alla graduatoria contenente i singoli punteggi.

La numerosità delle criticità riscontrate nella fase di valutazione dei titoli rende difficoltoso persino cercare di descriverle tutte con sufficiente chiarezza.

In palese violazione del basilare principio di trasparenza, oltre che delle disposizioni contenute nello stesso bando di concorso, non risulta pubblicato alcun documento contenente “le indicazioni della Commissione” circa le modalità di assegnazione dei punteggi.

Non si ha dunque la minima contezza né dei criteri adottati, né delle modalità di valutazione dei titoli dei singoli candidati, né delle modalità di assegnazione dei punteggi.

Tutto ciò è avvenuto senza che si possa ricostruire in alcun modo la procedura adottata e seguita.

Ciò risulta ancor più grave in quanto, come visibile dalla graduatoria (cfr. doc. n. 2), nella netta maggioranza dei casi, il punteggio assegnato risulta espresso in numeri decimali (ad esempio, 16,758), ma risulta impossibile ricostruire i criteri e le modalità che hanno spinto la Commissione ad una differenziazione così “millimetrica” del valore dei titoli, considerando vieppiù che le previsioni del bando individuavano punteggi “interi” (5 punti per ogni anno di servizio, per un massimo di 75; un massimo di 2 punti per i titoli accademici/pubblicazioni; un massimo di 3 punti per il curriculum formativo e professionale, per un totale di massimo 80 punti).

La lettura della graduatoria ha inoltre messo in luce numerosissime situazioni di palese erroneità del punteggio assegnato, specie con riferimento al riconoscimento degli anni di servizio, costituenti la parte più “corposa” dei titoli oggetto di valutazione.

A titolo esemplificativo, si ritiene utile segnalare alcune situazioni di evidente gravità ed illegittimità, che contribuiscono ad accrescere le già numerose perplessità sulle modalità di gestione della procedura concorsuale in oggetto.

Con riferimento alla ricorrente Lisi Giuliana, alla stessa è stato riconosciuto un punteggio pari a 0, nonostante la stessa presti il proprio servizio presso la stessa ASL5 da oltre dieci anni.

Per quanto ad oggi appurato, a circa una decina fra gli odierni ricorrenti, è stato assegnato un punteggio pari a 3/3,5, nonostante gli stessi fossero in possesso di oltre 15 anni di servizio, e dunque meritassero il massimo del punteggio assegnato (pari a 75 punti).

In molti altri casi, gli odierni ricorrenti hanno potuto individuare ulteriori e numerose anomalie, seppur con scostamenti meno rilevanti di quelli appena descritti, ma comunque sempre contenenti differenze nell’ordine del mancato riconoscimento di alcune decine di punti, con netta ed evidente penalizzazione dei candidati.

Ciò che stupisce è che tali errori ed anomalie risultano relativi per lo più alla parte della valutazione legata al riconoscimento degli anni di servizio prestati presso strutture pubbliche e/o private, che dovrebbe costituire un mero calcolo matematico non suscettibile di errori o discrezionalità.

In ogni caso, nonostante la sussistenza di palesi ed evidenti errori nella fase di valutazione dei titoli, non è possibile analizzare e ricostruire la possibile genesi degli stessi, non essendo stato pubblicato alcun verbale contenente le indicazioni fornite ed utilizzate dalla Commissione per lo svolgimento di tale fase della procedura concorsuale, nonostante tale adempimento fosse previsto anche dal bando di concorso.

25. Alla luce di quanto considerato, emerge che la procedura concorsuale in oggetto è stata caratterizzata da evidenti violazioni ed illegittimità, sin dalle sue fasi iniziali e propedeutiche rispetto allo svolgimento delle prove d’esame.

In estrema sintesi:

- pubblicazione della Delibera n. 338 del 27 aprile 2021, contenente l'indicazione in chiaro di tutti i dati dei candidati esclusi e di quelli ammessi con riserva, comprensiva dei singoli motivi di esclusione/apposizione della riserva, anche di quelli inerenti a procedimenti o condanne penali;
- mancanza totale di qualsiasi comunicazione in ordine alla decisione della Commissione di “sostituire” la prova pratica con una prova scritta costituita da un quiz di 10 domande a risposta multipla: seppur tale modalità di svolgimento fosse prevista dal bando di concorso (punto 6), la stessa era prevista in via alternativa rispetto alla prova pratica, previa apposita comunicazione da parte della Commissione;
- mancanza totale di qualsiasi comunicazione in ordine alle modalità di svolgimento della prova scritta, con riferimento nello specifico al numero delle domande, al tempo a disposizione (di soli 15 minuti), alle modalità di compilazione degli elaborati, etc.;
- omessa pubblicazione dei verbali di lavoro della Commissione: in particolare, ad oggi, non vi è alcun verbale che riporti le modalità di assegnazione del punteggio nella prova pratica, che sono state comunicate solo oralmente ai candidati pochi minuti prima dell'inizio della prova;
- molteplici e ripetute violazioni dei principi di trasparenza, imparzialità e di garanzia dell'anonimato: omesso utilizzo di buste chiuse e sigillate per la consegna e la conservazione dei compiti; presenza di un codice a barre non generato al momento di registrazione del candidato, ma già stampato sul foglio consegnato ai candidati; conservazione degli elaborati e delle schede anagrafiche in luogo sconosciuto e con modalità non note, per un periodo di oltre 30 giorni successivo alla data di conclusione delle prove scritte; omessa verbalizzazione dello svolgimento dei singoli turni delle prove d'esame; mancanza di uno strumento idoneo a informare i candidati sul tempo trascorso e quello ancora a disposizione (erano i membri della Commissione a comunicare oralmente quanti minuti mancavano al termine della prova, guardando il proprio orologio);
- fase di valutazione dei titoli effettuata successivamente allo svolgimento e correzione delle prove scritte, in violazione della stessa struttura della procedura concorsuale prescelta definita, appunto, “per titoli ed esami”;

- erroneità dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli, con casi eclatanti di differenze pari ad oltre 70 punti o, addirittura, di assegnazione di punteggio pari a 0 pur in presenza di oltre 15 anni di servizio, prestato peraltro proprio presso la stessa ASL5;
- omessa pubblicazione dei verbali della Commissione in relazione alle fasi e alle modalità di svolgimento della valutazione dei titoli;
- omessa pubblicazione dei criteri decisi ed adottati dalla Commissione nell'assegnazione dei punteggi, con particolare riferimento, altresì, alle modalità di valutazione del curriculum formativo e professionale e dei titoli accademici, in violazione delle previsioni di cui al punto 6 del bando di concorso;
- creazione consapevole di un clima di generale confusione e difficoltà che ha posto i candidati nelle condizioni peggiori, sia dal punto di vista fisico e psicologico, sia dal punto di vista pratico, per lo svolgimento delle prove concorsuali e, in generale, per affrontare il concorso in oggetto, nonostante molti fra gli odierni ricorrenti abbiano prestato e prestino tutt'ora il proprio servizio, con dedizione e professionalità, proprio presso le strutture dell'ASL5.

26. In tale situazione, gli odierni ricorrenti si trovano costretti a proporre il presente ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, richiedendo contestualmente a codesto Ecc.mo TAR l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare in particolare la massima tutela degli odierni ricorrenti.

Il presente ricorso è affidato alle seguenti considerazioni di

DIRITTO

A) Sulla procedura concorsuale nel suo complesso

I) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 220/2001.

L'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994 –richiamato dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 220/2001– individua il contenuto del bando di concorso, stabilendo, per quanto qui interessa, che il bando di concorso deve contenere “....i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio”.

E' sufficiente la mera lettura del bando del concorso in questione per rilevare come lo stesso non contenga alcuna indicazione di siffatto tipo, con la conseguente –stante il carattere perentorio della disposizione (deve)- illegittimità del bando e di tutta la procedura concorsuale.

II) Violazione e falsa applicazione del paragrafo 6 (Punteggio titoli e prove), comma 6 del bando di concorso.

Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 29 del D.P.R. n. 220/2001.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Sviamento.

Come è noto, il bando di concorso costituisce “*la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con il quale l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa*” (cfr. ex multis, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 01.12.2020 n. 417).

Ebbene, il paragrafo 6 del bando di concorso stabilisce, al comma 6, che “*La prova pratica potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatizzati con le modalità che verranno decise dalla commissione e specificate nel diario di convocazione alla stessa*”.

Si è già ampiamente rilevato in sede di premesse di fatto che gli odierni ricorrenti sono stati convocati all'espletamento di una prova scritta con quiz a risposta multipla in luogo di una prova pratica senza alcuna preventiva comunicazione né in ordine alle modalità di svolgimento della prova medesima né in ordine alle modalità di correzione e valutazione della stessa.

E', pertanto, evidente la palese violazione della sopra richiamata disposizione del bando di concorso, la quale risulta ancor più grave se solo si considera che, come si è parimenti detto, non vi è stata alcuna verbalizzazione in merito da parte della Commissione esaminatrice, precedente all'effettuazione della prova in questione.

Non solo.

Sempre il bando di concorso, al paragrafo 11), richiama, per quanto non esplicitamente contemplato, a tutti gli effetti, le norme di cui al D.P.R. n. 220/2001, al D.P.R. n. 487/1994, al D.Lgs. n. 165/2001 nonché le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.

Ora, l'art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 220/2001 stabilisce che i bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, posto che la prova scritta è stata gestita direttamente, alla mera presenza della Commissione esaminatrice, da un referente di una società incaricata, così qualificatosi alla platea dei vari candidati, il quale ha direttamente riferito a voce modalità di svolgimento della prova medesima e modalità di effettuazione della relativa valutazione (tempo assegnato, penalità e punteggi).

Il tutto in assenza di un'apposita preventiva verbalizzazione da parte della Commissione esaminatrice nonché di una specifica motivazione nel bando di concorso.

Si consideri, peraltro, che l'art. 29 del citato D.P.R. n. 220/2001, richiamato nel bando di concorso, nel disciplinare nello specifico le prove di esame per la categoria non inferiore alla B, livello economico super, dispone che le relative prove di esame sono articolate in una prova pratica ed una prova orale.

La circostanza che la prova pratica sia stata in realtà arbitrariamente trasformata in prova preselettiva scritta, senza un'idonea motivazione e in violazione della sopra richiamata disposizione, determina l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale anche per tale ulteriore profilo.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1 e 2 del D.P.R. n. 487/1994.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1 e 4 del D.P.R. n. 220/2001.

Violazione e falsa applicazione, sotto tale distinto profilo, dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Violazione e falsa applicazione del principio di collegialità che sovrintende alle attività svolte dalla Commissione esaminatrice.

Violazione e falsa applicazione del paragrafo 6), comma 1 del bando di concorso.

Per effetto e sulla base delle disposizioni sopra menzionate, nei casi in cui la procedura concorsuale sia articolata per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri prima dello svolgimento delle prove d'esame, deve essere effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione delle prove stesse.

Ebbene, si è già evidenziato che le prove scritte si sono tenute nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2021 e che si sono articolate su tre turni (due al mattino ed uno nel primo pomeriggio).

Si è altresì già rilevato che la prova scritta, in luogo di quella pratica prevista nel bando, si è svolta sulla base di quiz (in n. 10) a risposta multipla che sono stati corretti attraverso un lettore ottico.

Quindi, è lecito e legittimo supporre che la correzione delle predette prove, così come articolate nei vari giorni e turni, sia stata effettuata immediatamente, al termine di ciascuna sessione di prove.

Ciò anche in quanto la tutela ed il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, pacificamente applicabili alle procedure selettive, viene garantita proprio attraverso la correzione immediata, tempestiva e <neutrale> delle prove, svolte nel modo sopra descritto, attraverso un programma informatico appositamente predisposto.

Quindi, nel caso di specie, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere alla correzione, attraverso un sistema informatizzato, delle prove quanto meno al termine di ciascuna giornata di svolgimento delle stesse.

Ciò non è a tutta evidenza avvenuto, come dimostrato dall'assenza di qualsiasi verbalizzazione al riguardo nonché dalle stesse modalità di svolgimento delle prove medesime, già esposte in sede di premesse di fatto.

Ed in caso contrario, non è dato comunque sapere dove sarebbero state custodite le prove d'esame (anzi, più precisamente, il foglio risposte) predisposto e consegnato da ciascun candidato, tanto più

che, siccome si è detto, i fogli suddetti non sono stati inseriti in alcuna busta, tanto meno sigillata, ed inoltre, in alcuni giorni e turni di prove, i fogli risposte sono stati raccolti senza alcuna distinzione dai dati identificativi dei candidati riportati nel medesimo foglio e senza averli preventivamente consegnati separatamente, staccandoli attraverso la linea tratteggiata.

Premesso ciò, risulta agevole desumere come i titoli, in palese violazione delle disposizioni di legge indicate in rubrica, siano stati valutati dopo la correzione delle prove scritte.

La dimostrazione risiede pure nel fatto che solo con la Determinazione Dirigenziale n. 643 del 18.08.2021 di ASL5 è stato deliberato l' *"Acquisto dei servizi per il caricamento della valutazione dei titoli nel software GECO fornito dalla ditta Giada progetti s.r.l. per il periodo 2021"* (doc. n. 8).

In particolare, tale acquisto, per la somma complessiva di € 5.124,00, veniva deliberato da ASL5 *"Preso atto della necessità urgente rappresentata dalla S. C. Gestione Risorse Umane di avvalersi dell'aiuto della ditta Giada Progetti per effettuare la valutazione dei titoli dei n. 2.247 partecipanti al concorso per 159 posti di OSS la cui prova pratica si è svolta nelle giornate 20, 21 e 22 luglio 2021. Rilevato che la fase della valutazione dei titoli dovrà essere effettuata nell'arco di due settimane e cioè entro il 14 agosto, motivo per cui la S. C. Gestione Risorse Umane ha richiesto alla ditta la disponibilità al caricamento massivo dei dati e all'elaborazione di conteggi automatizzati sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione del concorso in oggetto, fermo restando l'attività di verifica e controllo dei dati inseriti da parte dell'ufficio competente dell'ASL5"* (cfr. p. 2 doc. n. 8).

La determinazione richiamata è stata emessa in data 18.08.2021, richiedendo il completamento della fase di valutazione dei titoli *"nell'arco di due settimane e cioè entro il 14 agosto"*.

L'affidamento del suddetto servizio che, presumibilmente, avrebbe dovuto essere deliberato in periodo precedente rispetto alla data di svolgimento delle prove d'esame, al contrario, è stato deliberato a quasi un mese di distanza rispetto alla data di conclusione e correzione delle prove scritte con conseguente ed evidente illegittimità anche di siffatta fase della procedura concorsuale.

Ed ancora.

Il bando di concorso, al paragrafo 6), comma 1, ha stabilito determinati punteggi in relazione ai vari titoli posseduti dai candidati, fissando al contempo un punteggio massimo in relazione a ciascuna categoria di titoli.

Lo stesso bando non ha però previsto alcuna ulteriore ripartizione dei punteggi attribuiti alle varie categorie di titoli, nonostante le previsioni dell'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994 che stabilisce che *“..il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”* nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n. 220/2001 che prescrive che *“La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli (titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale) è stabilita in sede di bando di concorso”*.

Il bando del concorso in questione ha fatto proprie le categorie di titoli previste da quest'ultima disposizione, ha previsto i punti attribuibili a ciascuna categoria di titoli ed il relativo punteggio massimo, ma non ha ulteriormente distinto i punteggi attribuibili ai titoli facenti parte delle varie categorie.

Pertanto, pur in presenza di punteggi complessivi attribuiti ai vari candidati contenenti frazioni (ad esempio, punteggio pari a 61,107), non è dato comprendere –in assenza di qualsiasi indicazione da parte della Commissione esaminatrice- quali criteri e/o formule siano stati applicati per ottenere punteggi quali quelli assegnati e soprattutto come tali punteggi siano stati ottenuti.

E', infatti, noto che il punteggio numerico è di per sé sufficiente ad esprimere una motivazione, ma ciò solamente nel caso in cui sia possibile ricostruire l'iter logico-valutativo seguito dalla Commissione.

Nel caso del concorso in controversia la Commissione, invece, non solo non ha seguito –nella fase di valutazione dei titoli- un preciso e specifico iter logico valutativo sulla base di criteri e/o formule precedentemente determinati, ma ha addirittura demandato tale fase ad un soggetto terzo incaricato, attraverso un'applicazione informatica sulla base di criteri e/o formule non conosciuti e/o resi noti in relazione ai quali la Commissione medesima non ha svolto alcun ruolo preventivo.

In buona sostanza, è sufficiente leggere il preventivo formulato dalla ditta incaricata dall'Azienda ed allegato alla citata determinazione n. 643/2021 per rilevare come la Commissione non abbia in

alcun modo svolto un ruolo attivo nella formulazione dei criteri in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai singoli titoli presentati da ciascun candidato con riferimento alle varie categorie (ad esempio, di carriera, di studio, ecc.).

Infatti, nel preventivo la ditta dà testualmente atto che “*Relativamente al concorso in oggetto, Giada Progetti per ogni candidato elaborerà una scheda di valutazione, contenente i dettagli di ogni titolo e ciascun singolo punteggio conseguito, la somma totale ed i raggruppamenti per:*

- *carriera;*
- *accademici e di studio;*
- *pubblicazioni e titoli scientifici;*
- *curriculum formativo e professionale.*

I casi dubbi saranno sottoposti all'attenzione di un referente nominato dal cliente”.

Ora, non solo è stato chiaramente rilevato come la valutazione dei titoli sia stata interamente affidata ad un soggetto terzo che ha proceduto ad effettuarla sulla base di ulteriori criteri e/o formule, non specificati nel bando e non preventivamente elaborati dalla Commissione, ma si rileva anche come la valutazione e risoluzione dei casi <dubbi> sia stata demandata non alla Commissione nel suo complesso, bensì ad un soggetto terzo, non identificato, che ha operato quale referente del cliente.

E' noto che la commissione di un concorso costituisce un collegio perfetto che deve necessariamente operare con tutti i suoi membri, non ammettendosi perciò che essa operi al completo solo per ratificare il lavoro svolto da una limitata parte dei suoi componenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.09.2017 n. 4362) ed è altresì ugualmente noto che in tema di composizione della commissione valutatrice di un concorso pubblico, il principio del collegio perfetto debba essere inderogabilmente osservato nell'ipotesi di attività valutativa e deliberativa svolta dai propri componenti con poteri decisionali (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14.11.2018 n. 10964).

Nel caso del concorso in controversia si è già sottolineato che trattasi di procedura che avrebbe dovuto valorizzare le professionalità dei partecipanti e che per tale motivo, in deroga a quanto stabilito dal D.P.R. n. 220/2001, si è attribuito alla componente <titoli> un punteggio preponderante

28

(80 punti) rispetto al punteggio attribuito alle prove d'esame (20 punti, ossia 10 punti per la prova pratica e 10 punti per quella orale).

La fase di valutazione dei titoli ha costituito e costituiva, quindi, una fase della procedura concorsuale particolarmente rilevante e avrebbe dovuto essere espletata dalla Commissione nel suo complesso e/o comunque svolta previa precisa e specifica predeterminazione, da parte della stessa, dei vari criteri e/o sottocriteri e/o formule utilizzati per l'assegnazione delle frazioni di punteggio.

L'attribuzione di un determinato punteggio ad un candidato può, infatti, determinare il suo posizionamento in graduatoria e la conseguente assunzione ancor più che il superamento delle prove anche se con un voto massimo.

E', pertanto, evidente la rilevanza e l'importanza di questa fase e come il suo svolgimento in maniera così approssimativa (considerando anche i numerosi errori nell'attribuzione del punteggio), privo di adeguata istruttoria (in assenza di criteri utilizzati per ripartire il punteggio attribuito a ciascun titolo appartenente ad una determinata categoria), addirittura affidato ad un soggetto terzo, non identificato, estraneo alla Commissione esaminatrice ed al di fuori della stessa (per valutare e dirimere i casi <dubbi> e/o ritenuti tali non si sa sulla base di quali criteri) vizi, non solo la singola fase, ma irrimediabilmente l'intera procedura concorsuale.

IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 220/2021.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013.

Violazione e falsa applicazione, sotto tale distinto ed ulteriore profilo, dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Le disposizioni sopra menzionate pongono a carico della Commissione esaminatrice di un pubblico concorso tutta una serie di precisi adempimenti, fra i quali un ruolo ed una funzione rilevante ha la redazione dei verbali dai quali devono risultare tutte le fasi del concorso.

Nel caso in esame non risulta predisposto alcun verbale da parte della Commissione esaminatrice e comunque nel sito istituzionale non risulta, ad oggi, pubblicato alcun verbale attinente alle fasi rilevanti della procedura concorsuale, come le modalità di espletamento e correzione della prova

scritta in luogo di quella pratica ed la fissazione dei criteri e/o sottocriteri per la valutazione dei titoli.

Di più.

Nel sito istituzionale dell'Azienda, nella parte specificamente dedicata al concorso, non sono state ad oggi pubblicate neppure le varie batterie di quiz sottoposti ai candidati nei rispettivi giorni e turni, con evidente violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (cfr. doc. n. 12).

E nel caso in esame si è verificato pure l'episodio della domanda dettata dalla Commissione direttamente ai vari candidati.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, è previsto l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali – sotto sezione "bandi di concorsi" - dei seguenti dati: 1. Bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo; 2. Criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice; 3. Tracce delle prove concorsuali; 4. Graduatorie finali.

La pubblicazione e l'aggiornamento dei suddetti dati devono essere **tempestivi** e le informazioni devono essere pubblicate nel sito web istituzionale per cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è sorto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del precedente art. 8 del citato decreto n. 33/2013.

Inoltre, la dicitura <tracce delle prove> di cui al vigente comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 – che sostituisce la previgente formulazione "tracce delle prove scritte" - deve essere estesa ad ogni tipologia di prova richiesta ai candidati.

Nessuno di tali obblighi è stato adempiuto e se a siffatta evidente ed indiscutibile circostanza si aggiunge il fatto che i fogli contenenti i quiz sono stati ritirati e, per espressa unanime testimonianza di tutti gli odierni ricorrenti, sarebbero stati gettati via, ne deriva che non vi è neppure la possibilità per i candidati di verificare le risposte date alle varie domande (peraltro, appare evidente che il decorso del tempo, in assenza della pubblicazione delle prove, non gioca a favore dei candidati che difficilmente potrebbero in questo modo ricordare con esattezza tutte le domande e tutte le relative risposte date).

Nessun dubbio, quindi, che l'intera procedura concorsuale meriti l'annullamento anche sotto tale profilo.

V) Violazione e falsa applicazione del paragrafo 6) del bando di concorso.

Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed in particolare del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Travisamento. Contraddittorietà.

Illogicità. Ingiustizia manifesta.

Sviamento.

Il paragrafo 6) del bando di concorso ha stabilito che la prova pratica, se consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla, avrebbe dovuto avere ad oggetto i seguenti argomenti: *“ruolo e competenza dell'OSS- elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale – elementi di diritto del lavoro e CCNL Sanità – elementi di igiene generale, degli ambienti e delle attrezzature – elementi di assistenza diretta alla persona, in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza, per quanto riguarda la soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona, il trasporto degli utenti, la movimentazione dei carichi inanimati, strumenti di lavoro nell'équipe assistenziale – elementi di etica e metodologia del lavoro – elementi di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori – l'identificazione dei più comuni sintomi di allarme ed elementi di primo soccorso”*.

In relazione alle prove concorsuali scritte svolte, come nel caso in esame, attraverso una batteria di quiz a risposta multipla, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che *“Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta”* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21.06.2021 n. 7346).

Ed ancora: *“In relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente ed incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo un preciso obbligo*

dell'Amministrazione” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 17.02.2021 n. 1040) nonché “In materia di prove nei concorsi pubblici, nei quiz a risposta multipla predeterminata, non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 03.11.2020 n. 4981).

Ora, la prova scritta sottoposta agli odierni ricorrenti si è articolata in un foglio quiz contenente n. 10 domande a risposta multipla di cui:

- alcune avevano ad oggetto materie prettamente infermieristiche se non addirittura mediche: indice di apgar e scala di bristol (in questo caso, la risposta alla domanda presupponeva una valutazione clinica delle feci del paziente), xerostomia, meconio, iperemesi;
- alcune (n. 2) avevano ad oggetto procedure, che costituivano materia specifica dell’originaria prova pratica, come previsto nel bando di concorso, di cui almeno una (quella relativa al <bio box> ossia alla raccolta dei rifiuti infetti e/o a rischio infezione – cfr. doc. n. 9) neppure codificata nei vari manuali di testo, in relazione alla quale non era, quindi, possibile fornire una risposta univoca;
- alcune delle risposte multiple fornite in relazione ad una domanda sulle procedure riportavano una risposta errata e/o formulata in maniera ambigua, in quanto contenente due volte lo stesso numero (le risposte alle domande sulle procedure contemplavano, infatti, la scelta di quella esatta fra n. 4 serie di numeri che corrispondevano alle varie fasi della procedura ed il candidato avrebbe dovuto ordinarle secondo la sequenza esatta. Ebbene, in un caso una risposta fra quelle indicate riportava due volte lo stesso numero, rendendo in tal modo impossibile individuare in maniera oggettiva la risposta esatta – cfr. doc. n. 10).

Le illegittimità che hanno caratterizzato, oltre che lo svolgimento, proprio il contenuto di tale prova hanno effetto su tutta la procedura, in quanto, unitamente a quanto verificatosi in relazione alla fase di valutazione dei titoli, trattasi di vizi che inevitabilmente minano dall’origine la *ratio* della procedura in questione che, come riportato espressamente nel bando di concorso, avrebbe dovuto

avere la finalità di valorizzare le professionalità esistenti, attraverso una selezione mirata a privilegiare la carriera lavorativa e l'esperienza maturata nell'attività di OSS.

A ciò si aggiunga l'episodio, di sconcertante gravità, consistente nella domanda e relative risposte aggiunte a mano su dettatura della Commissione verificatosi il giorno 21 luglio 2021 in luogo dell'evidente e palese obbligo – in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità- di annullare la prova e scegliere un'altra serie di domande fra le due buste ancora da aprire.

Ne deriva il necessario annullamento della procedura in esame.

B) Sullo svolgimento della prova scritta.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, c. 1, 97 cc. 2 e 4 della Costituzione, per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici.

Violazione e falsa applicazione del principio dell'anonimato.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, c. 2, del D.P.R. 487/1994.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, c. 4, del D. P. R. 220/2001.

Travisamento di fatti decisivi. Illogicità. Contraddittorietà.

Sviamento.

Come già rilevato, gravi sono stati i vizi che hanno caratterizzato le modalità di espletamento della prova pratica, poi ricondotta in una prova scritta a quiz.

Di evidente gravità la violazione del principio di anonimato, realizzato con molteplici e diverse condotte poste in essere dalla Commissione esaminatrice.

In primis, lo scorretto utilizzo dei codici a barre.

Come già rilevato, le schede consegnate ai candidati erano munite di codice a barre sia nella parte relativa all'indicazione dei dati anagrafici, sia nella parte relativa allo schema contenente le risposte ai quiz.

I codici a barre, tuttavia, erano stati generati dalla Commissione, e abbinati alle singole schede, prima dell'arrivo dei partecipanti, modalità questa contraria alla prassi utilizzata in molti altri concorsi che hanno fatto ricorso al sistema del barcode, laddove invece si è preferito, in maniera

certamente più trasparente, provvedere alla generazione del codice ed alla sua assegnazione in presenza dei candidati.

Ma vi è di più.

Secondo quanto riportato da molti ricorrenti, il foglio contenente le risposte ai quiz, in aggiunta al codice a barre, recava nella parte bassa un codice alfanumerico diverso, a quanto consta, per ciascun candidato.

La presenza di questo elemento, pertanto, rende inevitabilmente identificabili i singoli elaborati, vanificando così le esigenze di anonimato che sarebbero state invece assicurate dalla presenza di un codice a barre privo di numerazione.

La fattispecie risulta addirittura più grave della casistica relativa alla presenza di un codice numerico abbinato al codice a barre.

In tale caso, infatti, un orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene la prova viziata in quanto la presenza della sequenza numerica costituisce elemento capace di rendere l'elaborato facilmente riconducibile al suo autore (cfr. tra le molte la sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 32 del 28 gennaio 2021).

Altro orientamento, invece, non ritiene tale elemento di per sé sufficiente a viziare la procedura, atteso che la presenza della sequenza numerica costituirebbe dato necessario ed indispensabile alla valutazione delle risposte in caso di malfunzionamento del sistema di lettura del codice a barre.

Esigenza, quest'ultima, non presente tuttavia nel caso di specie.

Il codice presente nella parte bassa della scheda risposte, infatti, risulta contenere sia cifre che numeri, e non pare in alcun modo riconducibile o abbinabile al barcode presente in detta scheda, costituendo pertanto un elemento autonomo e singolare, suscettibile di essere agevolmente memorizzato.

A quanto sopra si aggiunga inoltre che nelle sessioni del giorno 20 luglio 2021, ore 11.15, e del giorno 21 luglio 2021, pomeridiana, la Commissione non provvedeva nemmeno a ritirare prima dell'inizio della prova la parte della scheda contenente i dati anagrafici dei candidati.

Questa veniva invece recuperata dalla Commissione alla fine della prova, unitamente alle risposte che pertanto risultavano facilmente riconducibili al suo autore, essendo sufficiente leggere i dati dallo stesso indicati.

Questa procedura irregolare, peraltro difforme da quanto adottato nelle altre sessioni, risulta ulteriormente aggravata dall'assenza di buste entro cui collocare la scheda risposte.

Come già evidenziato, infatti, alla conclusione della prova i candidati si limitavano a consegnare il proprio elaborato ai membri della Commissione, consentendo così di poter facilmente verificare l'abbinamento dati anagrafici-risposte, e inoltre vanificando la funzione del doppio codice a barre.

Circostanza, peraltro, aggravata, dal fatto che i candidati erano tenuti a consegnare assieme all'elaborato anche il foglio contenente le domande, foglio liberamente alterabile dai candidati, e pertanto con ogni probabilità caratterizzato dalla presenza di segni identificabili.

La predisposizione del foglio delle domande, inoltre, si presta ad ulteriori censure.

Innanzitutto, il mancato utilizzo di buste entro cui collocare sia il foglio delle risposte che quello delle domande rende evidentemente vano ogni tentativo di assicurare l'anonimato dei partecipanti al concorso. Ogni candidato, infatti, avrebbe potuto rendere nota la paternità del proprio elaborato semplicemente alterando in maniera riconoscibile il foglio delle domande, il quale, come già detto, veniva ritirato contestualmente alla scheda delle risposte, che si sarebbe (vanamente) voluta identificabile solo in seguito alla lettura meccanica e all'abbinamento al separato dato anagrafico.

Circostanza peraltro aggravata dal fatto che la Commissione ha dichiarato di non aver provveduto alla conservazione dei fogli delle domande, impedendo così ogni successiva verifica o accertamento di eventuali irregolarità.

Sempre in merito alla scheda contenente le domande, poi, ma sotto altro profilo, si rileva la mancata apposizione in tale documento del timbro e della firma di un membro della Commissione la quale costituisce violazione dell'art. 13, c. 2, del D.P.R. 487/1994 e dell'art. 12, c. 4, del D. P. R. 220/2001 i quali, come noto, prevedono che i candidati debbano utilizzare esclusivamente carta vidimata dalla Commissione per la redazione dei propri elaborati.

Come già indicato, infatti, nel corso del concorso de quo ai candidati veniva fornita una scheda su cui apporre le risposte ai quiz, timbrata e siglata sul retro, mentre il foglio contenente le domande, utilizzabile liberamente dai concorrenti, non recava alcuna vidimazione.

Circostanza, questa, che costituisce violazione delle norme richiamate, e pertanto vizio della procedura impugnata, in quanto compromette, o anche solo mette a rischio, la garanzia di genuinità della prova.

Così come un foglio risposte privo di timbratura non è in grado di assicurare che il candidato non introduca nella sede del concorso elaborati già predisposti, la presenza di un foglio domande non vidimato non è in grado di garantire che un concorrente non introduca o riceva in altro modo un foglio contenente, ad esempio, le risposte al quiz o altre indicazioni utili alla riuscita del test.

Evidente che la genuinità della prova debba essere garantita assicurandosi che il candidato rediga il proprio elaborato utilizzando solo le proprie conoscenze, e i materiali forniti dalla Commissione, uguali per tutti.

Anche in questo caso, e per i motivi già indicati, si censura la decisione di non provvedere alla conservazione di detti documenti.

Proseguendo, si contestano le ulteriori modalità di esecuzione della prova, capaci di compromettere il sereno e corretto svolgimento del test da parte dei ricorrenti, e pertanto costituenti violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire della Pubblica Amministrazione, nonché di imparzialità e di ragionevolezza.

Le circostanze sono già state indicate nella parte fattuale, motivo per cui ci si limita in questa sede ad un sintetico richiamo.

Innanzitutto quanto avvenuto nel corso del I turno d'esame, svoltosi il 21 luglio 2021, alle ore 08:30, allorquando la Commissione, avvedutasi di un grossolano errore nelle risposte alla domanda n. 9, provvedeva a dettare un nuovo quesito, in luogo di procedere al sorteggio e all'apertura di una delle due buste restanti.

Trattasi a sommosso parere della scrivente difesa di comportamento illegittimo, in quanto irragionevolmente pregiudizievole per i partecipanti a quella sessione, anche in relazione ai candidati delle altre tornate.

Il motivo di questa censura si palesa infatti una volta considerate le condizioni in cui i candidati hanno svolto la prova.

Si è già detto che il palazzo che ospitava il test non era attrezzato con un numero di banchi sufficienti per tutti i presenti, cosicchè molti candidati si sono dovuti distribuiti in ordine sparso sui gradoni in fondo alla sala, senza poter usufruire di un valido piano di appoggio, predisposto dalla Commissione nella sola forma di un cartone, peraltro utilizzato anche nelle altre sessioni.

La sala non era nemmeno dotata di un microfono, cosicchè la dettatura della domanda n. 11, e delle correlate risposte multiple, è avvenuta in circostanze assai precarie, tanto che molti ricorrenti hanno lamentato difficoltà ed errori nel riportare la domanda e le risposte.

Evidente che la situazione esistente avrebbe dovuto suggerire di evitare tale espediente, e di provvedere ad aprire un'altra busta, contenente diversi quesiti, e successivamente procedere a distribuire nuovi fogli domande.

Da qui l'evidente pregiudizio subito dai ricorrenti che hanno partecipato a quella sessione, i quali hanno comprensibilmente incontrato maggiori difficoltà nel redigere l'elaborato rispetto agli altri loro colleghi delle successive sessioni.

Si osservi, in proposito, che il test qui in esame si componeva di solo 10 domande, e che ad ogni domanda errata venivano sottratti 0.5 punti, meccanismo che rendeva di fatto ogni risposta determinante ai fini del conseguimento dell'idoneità.

Da quanto sopra, si evince chiaramente la grave lesione al principio dell'anonimato posta in essere dalla condotta adottata dalla Commissione esaminatrice.

Sul punto, si richiama altresì integralmente la copiosa giurisprudenza che ha qualificato la casistica in esame alla stregua di una fattispecie di pericolo astratto, per la cui integrazione non occorre la prova dell'effettiva lesione, essendo sufficiente la mera violazione della norma d'azione (cfr. tra le molte le note sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013, e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3747 del 2013).

Donde l'insorgenza dei vizi rubricati.

II) Sull'istanza cautelare.

Le considerazioni sin qui svolte dimostrano la sussistenza del *fumus boni juris*.

Quanto al danno grave ed irreparabile, esso è *in re ipsa*, essendo costituito dal pregiudizio subito dagli odierni ricorrenti, illegittimamente esclusi dalla partecipazione all'ulteriore svolgimento della procedura concorsuale in oggetto, stante le rilevanti illegittimità sopra esposte, che determinano il conseguente integrale annullamento della procedura medesima.

Si insta, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e la pronuncia, se ritenuto opportuno da codesto Ecc.mo TAR, della decisione in forma semplificata.

In via subordinata, si richiamano altresì le statuizioni contenute in una recente pronuncia del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 2023 del 18.02.2021, laddove si è testualmente precisato che dall'annullamento di una fase procedimentale può sorgere l'obbligo conformativo in capo alla P.A. di ammettere i ricorrenti alla successiva prova concorsuale in luogo della rinnovazione dell'intera procedura viziata.

Trattasi, infatti, di orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28.02.2012 n. 457; TAR Toscana, 27.06.2011 n. 1105), che ha ritenuto “*non praticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad un'ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria. Ne deriva che la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale in soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nei richiamati precedenti, secondo cui, pur essendo vero che, a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e,*

38

soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi (così TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 21.02.2018 n. 1988)”.

P.Q.M.

Si chiede:

- in via istruttoria, l’acquisizione di tutti i verbali relativi alla procedura in oggetto, qualora esistenti, nonché dei fogli risposte dei ricorrenti;
- in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato e, per l’effetto, l’ammissione con riserva dei ricorrenti allo svolgimento delle prove orali, già fissate per il periodo dal 20 settembre 2021 al 19 ottobre 2021;
- nel merito, l’accoglimento del presente ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati anche con la pronuncia di sentenza in forma semplificata.

Ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti in materia, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e quindi è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Vinte le spese ed onorari di giudizio.

Genova, La Spezia, 14 settembre 2021.

Avv. Piera Sommovigo

Avv. Elena Borachia

Si producono i documenti indicati in ricorso.

1) Provvedimento avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria – ESITO PROVA PRATICA ESPLETATA NEI GIORNI*

20/21/22 LUGLIO 2021” emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021;

2) Provvedimento avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello economico senior) di cui n. 48 posti riservati ai volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferie contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs. n. 63/2010) per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario della Regione Liguria – RISULTATO VALUTAZIONE TITOLI*” emesso dall’ASL5 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia e pubblicato in data 24.08.2021;

3) Diario delle prove d’esame del concorso pubblico in oggetto, pubblicato da ASL5 in data 29.06.2021 (G.U. n. 51);

4) bando di concorso pubblico emesso dall’ASL5 – Servizio Sanitario Regione Liguria – Azienda Sociosanitaria n. 5 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19.01.2021;

5) Delibera n. 338 del Direttore Generale dell’ASL5 avente ad oggetto “*Ammissione/ Ammissione con riserva/ Esclusione dei Candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario – cat. B livello economico senior*”;

6) Delibera del Direttore Generale avente protocollo n. 373 emessa dall’ASL5 in data 06.05.2021, avente ad oggetto “*Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario – cat. B livello economico senior. Annullamento della deliberazione n. 338 del 27 aprile 2021. Approvazione elenchi dei candidati Ammessi/Ammessi con riserva/Esclusi*”;

7) “*Prova pratica – suddivisione turni ed orari di convocazione candidati*” pubblicato da ASL5 in data 05.07.2021;

8) Determinazione Dirigenziale n. 643 del 18.08.2021 di ASL5;

9) Provvedimento “*Prove orali – suddivisione turni e orari di convocazione dei candidati*”, pubblicato da ASL5 in data 31.08.2021.

10) Foglio quiz

11) Estratto libro di testo redatto dal Presidente della Commissione esaminatrice, Dott. Franco Piu;
40

12) Foto schermata sito internet ASL5 datata 01/09/2021.